



## **CITTÀ di SAVIGLIANO**

*Provincia di Cuneo*

**AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA**

**SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI**

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO    PEC: [comune.savigliano@legalmail.it](mailto:comune.savigliano@legalmail.it)

# **CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI SAVIGLIANO**

## **Capitolato Speciale d'Appalto**

Il Dirigente Area 2 - Tecnica

***Arch. RABBIA Giovanni***

Il Responsabile del Progetto

***Arch. RABBIA Giovanni***

Il Responsabile del procedimento

***Arch. FILOMENA Gabriella***

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

***Arch. ALBERIONE Nadia***

## Sommario

<b>TITOLO I NORME TECNICHE GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1 Oggetto e valore della concessione	3
Art. 2 Durata della concessione, decorrenza e revisione dei prezzi	4
Art. 3 Aree di parcheggio a pagamento	4
Art. 4 Apparecchiature di controllo (parcometri)	6
Art. 5 Gestione dei parcheggi a pagamento	7
Art. 6 Occupazioni temporanee di aree di sosta a pagamento	7
Art. 7 Tariffe e orari dei parcheggi	8
Art. 8 Abbonamenti speciali dell'area centralissima della città (vedere allegato A)	9
Art. 9 Dispositivo di pagamento mediante APP	10
Art. 10 Riparazione di eventuali guasti dei parcometri	10
Art. 11 Vigilanza	10
Art. 12 Esenzioni dal pagamento	11
Art. 13 Proposte migliorative a corredo dell'offerta tecnica	12
 <b>TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI</b>	 <b>12</b>
Art. 14 Garanzia provvisoria	12
Art. 15 Garanzia definitiva	14
Art. 16 Danni a terzi	15
Art. 17 Controversie con gli utenti	15
Art. 18 Controversie contrattuali	16
Art. 19 Penalità per inadempimenti	16
Art. 20 Divieto di sub concessione	16
Art. 21 Obblighi dell'appaltatore inerenti il rapporto di lavoro	16
Art. 22 Norme di comportamento	17
Art. 23 Obblighi in tema di "legge anticorruzione"	17
Art. 24 Lotta alla delinquenza mafiosa	17
Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 26 Trattamento dei dati personali	18
Art. 27 GDPR – Responsabilità trattamento dati utenti	18
Art. 28 Clausola risolutiva espressa	19
 <b>TITOLO III – NORME FINALI</b>	 <b>19</b>
Art. 29 Norme finali e di rinvio	19

## TITOLO I NORME TECNICHE GENERALI

### Art. 1 Oggetto e valore della concessione

*CPV: 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi*

L'appalto ha per oggetto la concessione della gestione completa e controllo dei parcheggi a pagamento senza custodia, ubicati nel territorio del Comune di Savigliano, alle condizioni generali riportate nel presente capitolato speciale, le cui indicazioni e specifiche tecniche devono intendersi riferite a livelli minimi inderogabili, suscettibili di eventuali incrementi quantitativi e qualitativi da parte della ditta appaltatrice.

L'importo stimato della presente Concessione, nel quinquennio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2030 è pari ad € 1.702.444,11 oltre IVA, come dettagliato nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al presente capitolato speciale d'appalto ("03\_Allegato PEF").

Come meglio specificato nel Bando e nel disciplinare di gara di cui il presente documento costituisce allegato, su tale valore, l'aggiudicatario dovrà indicare in sede di offerta economica, un rialzo percentuale rispetto a quello posto a base di gara pari al 59,50% (cinquantanove/50), a favore del Comune di Savigliano. La percentuale posta a base di gara del 59,5% è stata calcolata nel Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dallo studio Centro Enti Locali Spa e allegato al presente Capitolato.

L'Ente stabilisce di quantificare quale valore fisso da riconoscere al Comune di Savigliano stesso, a garanzia degli adempimenti contrattuali, anche qualora gli incassi dell'aggiudicatario siano inferiori alla stima presunta sopra indicata, una somma semestrale minima di € 100.000,00 (diconsi euro centomilaeuro/00), ovvero una somma annuale di € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).

Le apparecchiature di controllo (parcometri) attualmente installate e la relativa segnaletica sono di proprietà del Comune di Savigliano. I parcometri in uso per la gestione dei parcheggi a pagamento in Città sono n. 19 di marca Parkeon modello Stellio con pannello solare.

La Ditta che si aggiudicherà la concessione avrà l'onere di sostituire tutti i parcometri attualmente installati con parcometri di nuova generazione (si rimanda all'art. 4).

La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese:

- a) alla eventuale installazione dei sostegni e supporti delle apparecchiature di controllo (parcometri);
- b) alla realizzazione degli eventuali necessari impianti e collegamenti elettrici delle medesime;
- c) alla installazione e/o alla revisione della segnaletica verticale ed alla realizzazione di quella orizzontale necessarie al corretto funzionamento dei parcheggi a pagamento, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- d) alla costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e delle apparecchiature di controllo, da eseguirsi comunque entro e non oltre 24 ore da eventuali fuori-servizio, ovvero dalla chiamata da parte degli uffici comunali;
- e) al ritiro periodico degli incassi ed al versamento, entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono, alla Tesoreria Comunale della quota di competenza del comune;
- f) alla sostituzione dei rotoli di carta e al pronto ripristino delle apparecchiature eventualmente soggette ad inconvenienti di funzionamento, comunque entro i tempi di cui alla lettera d);

- g) al sollecito spostamento dei parcometri qualora questi fossero d'ostacolo per eventuali lavori che l'amministrazione comunale intendesse eseguire ed all'immediato ripristino al termine degli stessi.

Qualora la superficie concessa venga ridotta o aumentata si potrà procedere ad una revisione delle condizioni contrattuali.

## **Art. 2 Durata della concessione, decorrenza e revisione dei prezzi**

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il concessionario, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà accettare la consegna del servizio nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il concessionario, alla data di avvio della concessione, dovrà rendere operativi tutti i servizi previsti nel presente capitolato.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che, pur non modificando la natura giuridica del contratto, comportino una variazione documentata — in aumento o in diminuzione — del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente tale soglia, applicata alle prestazioni ancora da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: l'indice dei prezzi al consumo, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, nonché l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie.

Alla scadenza di detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, si procederà ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una proroga limitata ai tempi strettamente necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un massimo di 6 mesi ulteriori.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune di Savigliano qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato del Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

## **Art. 3 Aree di parcheggio a pagamento**

I parcheggi oggetto della concessione del servizio di gestione e controllo dei parcheggi pubblici del Comune di Savigliano sono di seguito dettagliati.

Il numero, l'ubicazione, i periodi di funzionamento, l'estensione delle aree di parcheggio a pagamento, il numero e l'ubicazione dei relativi stalli di sosta sono stabiliti inizialmente così come riportato nel prospetto che segue:

n.	ZONA	UBICAZIONE	PERIODO	NUMERO PARCOMETRI	NUMERO STALLI A PAGAMENTO
1	A	Via Ospedali	annuale	1	36
2	A	Piazzale dell'Ospedale	annuale	3	81
3	B	Piazza del Popolo (Area perimetrale - Est)	annuale	1	13
4	C	Piazza del Popolo (Area perimetrale - Nord)	annuale	2	40
5	C	Piazza del Popolo (Area perimetrale - Sud)	annuale	2	22
6	C	Piazza del Popolo (Area perimetrale - Ovest Ala)	annuale	0	13

7	C	Piazza del Popolo (Area centrale rialzata)	annuale	0	103
8	C	Corso Nazario Sauro	annuale	1	12
9	C	Piazza Cavour	annuale	2	76
10	C	Via Palestro	annuale	1	15
11	C	Via Muratori	annuale	0	5
12	C	Piazza Monviso	annuale	1	4
13	C	Via Pylos	annuale	0	4
14	C	Via Mabellini	annuale	0	7
15	C	Via Sant'Andrea	annuale	1	25
16	C	Corso Roma	annuale	1	13
17	C	Piazza Santarosa	annuale	0	4
18	C	Via Beggiami	annuale	1	4
19	C	Via Garibaldi	annuale	0	5
20	C	Piazza Turletti	annuale	1	17
21	C	Via Ferreri	annuale	1	29
22	C	Viale I Maggio	annuale	0	5
				19	533

Alla data di approvazione del presente capitolato il totale degli stalli di sosta destinati a parcheggio a pagamento in superficie è di circa 533 stalli.

Per ragioni di interesse pubblico e comunque ad insindacabile giudizio della Amministrazione comunale potranno essere apportate variazioni temporanee o definitive, in aumento ed in diminuzione, del numero degli stalli, nonché del numero e della ubicazione delle aree destinate al parcheggio a pagamento ivi compreso quanto indicato al comma 2 precedente.

La ditta appaltatrice dovrà farsi carico di predisporre e mantenere la segnaletica stradale e quant'altro occorra al buon funzionamento delle aree di parcheggio a pagamento; in particolare la ditta appaltatrice si obbliga al rifacimento della segnaletica orizzontale relativa a tutti i parcheggi (blu) almeno una volta all'anno insindacabilmente secondo le indicazioni impartite dal DEC.

Le dimensioni degli stalli di sosta a pagamento, delimitati in sede di realizzazione o rifacimento della segnaletica orizzontale, dovranno essere di dimensioni sufficienti a consentire l'agevole accesso e recesso dei veicoli e comunque in linea con quanto previsto dalla normativa di legge, nonché la comoda salita e discesa delle persone dai veicoli stessi, anche se ciò dovesse comportare una diminuzione del numero di posti-auto rispetto a quelli indicati nel prospetto di cui al primo comma del presente articolo.

Per ognuna delle aree di parcheggio a pagamento sopra indicate dovrà essere installato un sufficiente numero di apparecchiature di controllo della sosta (parcometri), in ragione di almeno una apparecchiatura ogni 25 stalli di sosta e comunque ove risulti necessario, ad insindacabile parere dell'Amministrazione comunale, per l'efficienza del servizio.

In occasione di manifestazioni e di altri eventi che determinano un afflusso straordinario di persone, il Comune si riserva la gestione diretta delle aree, pubbliche o private, destinate occasionalmente al posteggio a pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta appaltatrice del servizio che tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione comunale, sarà tenuta a farsi carico della organizzazione e della gestione del posteggio a pagamento in concomitanza con le suddette manifestazioni.

Il Comune di Savigliano, in attuazione della propria politica del traffico e della sosta, ha il diritto di abolire parcheggi a pagamento, di limitarne l'orario di fruizione, di escludere tratti di rete stradale della circolazione, a tempo o permanentemente.

Per una maggiore comprensione della localizzazione delle zone attualmente soggette a sosta a pagamento in superficie, si allega al presente capitolato una planimetria sintetica (02\_CSA\_Allegato).

#### **Art. 4 Apparecchiature di controllo (parcometri)**

Attualmente sono in uso, per la gestione delle aree sopra citate di proprietà dell'Amministrazione procedente, n. 19 parcometri di marca Parkeon modello Stello con pannello solare.

La Ditta che si aggiudicherà la concessione avrà l'onere di sostituire tutti i parcometri attualmente installati con parcometri di nuova generazione, che oltre al numero di targa dei veicoli, dovranno consentire l'attuazione di tutte le funzioni previste nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 14.07.2025.

Con l'aggiudicazione della concessione, la proprietà dei parcometri attualmente installati sarà trasferita all'impresa aggiudicataria, alla quale saranno altresì imputati tutti gli oneri connessi al loro eventuale smaltimento.

In ogni caso tutti i parcometri sostituiti dovranno essere dello stesso modello, o comunque – ad insindacabile giudizio del Comune - di identico funzionamento, per non creare disorientamento nell'utenza.

Le nuove apparecchiature installate, congiuntamente ai dispositivi, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) dispositivo adeguato alla normativa vigente;
- b) Inserimento n. di targa;
- c) riscossione a mezzo carte bancarie;
- d) accettazione del pagamento del posteggio attraverso dispositivi telefonici *smart-phone* (es: Satispay, Easypay..etc);
- e) modificazione tariffe di sosta, orario e tempo massimo di sosta, da potersi attuare via remoto;
- f) accettazione monete da € 0,05 - 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1 – 2;
- g) l'emissione della ricevuta della raccolta delle monete dall'apparecchiatura;
- h) possibilità di adeguamento della accettazione ad eventuali nuovi tagli e tipologie di monete;
- i) rilascio di biglietti semplici contenenti comunque ogni indicazione utile e necessaria per la sosta a pagamento regolamentata dalle apparecchiature, nonché l'indicazione del comune ("Comune di Savigliano") e la ragione sociale e la partita IVA della ditta appaltatrice;
- j) emissione dati sugli incassi e sulla raccolta, di dati statistici generali e di dati sugli esatti periodi di fuori servizio, anche ai fini di documentazione in caso di contestazioni degli utenti in ordine alle violazioni accertate a loro carico;
- k) controllo e rendicontazione centralizzata, consultabile *online* da remoto ed in tempo reale dal comune circa l'attività di ogni parcometro;
- l) massima solidità e semplicità di utilizzazione da parte dell'utenza;
- m) garanzia di funzionamento anche in presenza di temperature esterne elevate, ovvero molto basse;

- n) garanzia della riparazione e rimessa in funzione entro 24 ore dal verificarsi di eventuali guasti e comunque dalla segnalazione del comune.

La ditta appaltatrice dovrà costantemente provvedere alla verifica ed alla manutenzione delle apparecchiature di controllo (parcometri) installate, ovvero alla loro sostituzione, in caso di necessità, con apparecchiature nuove di fabbrica ed alla relativa messa in funzione.

Il pagamento della sosta dovrà poter essere effettuato anche tramite APP su smartphone senza accedere direttamente al parcometro, ma facendo riferimento al n. di targa.

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di riscattare, a titolo gratuito, i parcometri e i dispositivi installati, che diverranno pertanto di sua esclusiva proprietà.

#### **Art. 5 Gestione dei parcheggi a pagamento**

La gestione dei parcheggi a pagamento non dovrà comportare oneri per il Comune di Savigliano.

Il Comune non garantisce alcun importo minimo di proventi a favore dell'impresa esecutrice del servizio.

La concessione oggetto del presente capitolato è affidato in piena autonomia alla ditta appaltatrice, che provvede all'organizzazione del medesimo in totale indipendenza rispetto al committente, con assunzione del relativo rischio economico.

Le spese di allacciamento alla rete elettrica e le spese di funzionamento, manutenzione ordinaria e sostituzione, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice, così come tutti i materiali di consumo inerenti alla installazione e al mantenimento in servizio di tutti i dispositivi, apparecchiature ed impianti.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale potrà richiedere alla ditta appaltatrice l'installazione di nuovi dispositivi, apparecchiature e impianti in altre zone cittadine, con esclusione dell'ultimo semestre di durata del contratto di appalto, tenuto conto delle prevedibili difficoltà di ammortamento da parte della ditta stessa.

Il Comune non assumerà responsabilità in ordine alla buona conservazione del materiale e dei dispositivi, apparecchiature e impianti.

Il materiale e i dispositivi, apparecchiature e impianti che la ditta appaltatrice dovrà installare dovrà essere di ottimo livello tecnico qualitativo. Inoltre il materiale e i dispositivi, apparecchiature e impianti dovranno essere sempre mantenuti tecnologicamente adeguati, tenuto conto della evoluzione tecnica del settore, il tutto a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e senza che la ditta appaltatrice abbia a pretendere alcunché.

#### **Art. 6 Occupazioni temporanee di aree di sosta a pagamento**

L'occupazione temporanea di aree di sosta a pagamento, autorizzata dal Comune per finalità connesse a cantieri, depositi di materiali o analoghe installazioni da parte di soggetti privati, sarà oggetto di quantificazione da parte della ditta appaltatrice. Quest'ultima provvederà a determinare la tariffa di occupazione e a darne formale comunicazione all'Amministrazione comunale mediante posta elettronica.

Per le occupazioni temporanee di lunga durata sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie:

- per occupazioni comprese tra 5 e 30 giorni: riduzione del 30%;
- per occupazioni superiori ai 30 giorni: riduzione del 50%.

L'importo da versare al Comune sarà calcolato applicando la percentuale offerta dalla ditta in sede di gara.

Non è previsto alcun rimborso nei seguenti casi:

- occupazioni effettuate direttamente dal Comune di Savigliano, da soggetti terzi o da mezzi di soccorso (quali Vigili del Fuoco, ambulanze) e che l'occupazione risponda a comprovate esigenze di pubblico interesse;
- occupazione degli stalli di sosta durante lo svolgimento di fiere o mercati da parte di commercianti su area pubblica, agricoltori, espositori e altri soggetti regolarmente autorizzati dal Comune, anche in caso di temporaneo trasferimento delle aree mercatali.

#### Art. 7 Tariffe e orari dei parcheggi

1. Le tariffe relative alla sosta a pagamento sono fissate come di seguito indicato:

TARIFFE ZONA OSPEDALE CIVILE SS. ANNUNZIATA (ZONA A)	
30 minuti (sosta minima)	€ 0,60
Tariffa oraria	€1,20
Nessun limite massimo di durata della sosta	

TARIFFE ZONA "MOLO" P.ZZA DEL POPOLO LATO EST (ZONA B)	
30 minuti (sosta minima)	€ 1,20
Tariffa oraria	€ 2,40
Limite massimo di durata della sosta: 180 minuti	

TARIFFE ZONA CENTRO CITTÀ (ZONA C)	
30 minuti (sosta minima)	€ 0,50
Tariffa oraria	€ 1,00
Limite massimo di durata della sosta: 180 minuti	

- In tutte le aree di sosta a pagamento è prevista la *sosta gentile*, ovvero un periodo di sosta gratuita della durata di 15 minuti. I parcometri dovranno essere predisposti per l'emissione del biglietto relativo alla sosta gentile, che sarà usufruibile solo ed esclusivamente con l'inserimento del numero di targa, al fine di evitare abusi e di stabilire la sosta minima in 30 minuti dopo la sosta gentile di 15 minuti. La sosta gentile potrà essere usufruita una volta nell'arco della giornata (24 h) ed associata ad un'unica targa.
- La sosta a pagamento potrà altresì essere effettuata con abbonamento mensile da utilizzarsi nei limiti dei posti disponibili e non occupati, senza diritto a posto riservato. Gli abbonamenti mensili saranno rilasciati a cura dalla ditta appaltatrice, previa vidimazione da parte del Comune.
- L'abbonamento mensile sarà emesso, di norma, con riferimento alla targa di un solo autoveicolo ed avrà validità su tutte le aree di parcheggio a pagamento della città.
- Il numero massimo degli abbonamenti mensili rilasciabili è stabilito nel 15% del numero complessivo degli spazi di sosta annuali a pagamento. La metà degli abbonamenti rilasciabili mensilmente sarà preferibilmente concessa con riferimento agli autoveicoli intestati alle persone anagraficamente residenti in Savigliano.
- L'abbonamento mensile e semestrale sarà posto in vendita alle seguenti condizioni (valido per le zone A e C):
  - tariffa ordinaria abbonamento mensile valido per un solo veicolo € 100,00;
  - tariffa ordinaria abbonamento semestrale valido per un veicolo € 500,00.



7. Le tariffe relative alla sosta a pagamento potranno essere oggetto di variazione, sia in aumento che in diminuzione, previo accordo con la ditta appaltatrice e successiva approvazione da parte dell'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento;
8. Le somme spettanti al Comune quale percentuale degli incassi derivanti dal funzionamento dei parcometri, dovranno essere versate alla tesoreria comunale con cadenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono. La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere alla presentazione al Comune, entro il medesimo termine, di prospetto riepilogativo mensile degli incassi derivanti dai parcometri (con allegate ricevute, c.d. "strisciate", attestanti l'incasso di ciascun parcometro), dalla vendita degli abbonamenti, dalle altre forme di pagamento digitalizzate (App, etc.).

A semplice richiesta del Comune dovrà inoltre fornire ogni altra documentazione tecnica o contabile relativa alla gestione dell'attività di parcheggio a pagamento nel Comune di Savigliano.
9. La ditta appaltatrice sarà tenuta a conservare, per tutta la durata del contratto, le ricevute di raccolta emesse da ogni parcometro all'atto del prelievo delle monete, che dovranno essere fornite in visione in qualunque momento a semplice richiesta del Comune.
10. Gli orari di sosta a pagamento per tutti i giorni feriali, sabato compreso, sono stabiliti come segue:
  - dalle ore **9** alle ore **20**, limitamento all'area a pagamento antistante l'Ospedale S.S. Annunziata (zona A);
  - dalle ore **9** alle ore **13** e dalle ore **15** alle ore **20** per tutte le altre aree a pagamento (zone B e C).
11. Il Comune, per motivate esigenze di interesse pubblico e/o ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, potrà apportare variazioni e differenziazioni agli orari stabiliti.
12. Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi dell'anno complessivamente non superiori a 20 giorni, le tariffe, nonché i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, ovvero di sospendere il pagamento sempre per periodi non superiori a 20 giorni annui, senza apportare alcuna modifica all'importo dovuto dalla ditta appaltatrice.
13. Nei giorni di fiera o mercato restano esclusi dalla sosta a pagamento gli stalli occupati dai banchi e dagli autonegozi dei commercianti su aree pubbliche, degli agricoltori, degli espositori e dei soggetti comunque autorizzati dal Comune, nonché gli stalli comunque interessati dalle operazioni mercatali, senza diritto a rimborsi di sorta alla ditta appaltatrice.
14. La sosta massima consentita in un medesimo stallo a pagamento è stabilita in 180 minuti. Fanno eccezione gli stalli ricadenti nell'area antistante l'Ospedale SS. Annunziata (Zona A), per i quali non è previsto alcun limite temporale massimo. Resta ferma la possibilità di usufruire dell'abbonamento mensile, che non comporta in alcun caso il diritto alla riserva del posto, bensì consente la sosta negli stalli disponibili.
15. Le tariffe si intendono IVA compresa.

#### **Art. 8 Abbonamenti speciali dell'area centralissima della città (vedere allegato A)**

1. È istituito uno speciale abbonamento a tariffa agevolata riservato ai residenti nell'area centralissima della città, intesi come soggetti con residenza anagrafica (escluso il domicilio fiscale), delimitata secondo la planimetria approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 11/11/2009. Il rilascio dell'abbonamento è subordinato alle seguenti condizioni:
  - a) l'abbonamento sarà rilasciato esclusivamente ai residenti nell'area delimitata nella cartografia predetta, nella quale sono da intendersi compresi i nuclei familiari che risiedono nelle abitazioni poste all'interno del perimetro, su ambo i lati delle vie perimetrali;
  - b) l'abbonamento avrà validità per una sola autovettura per nucleo familiare, intestata a persona residente, ovvero a residente che sia locatore dell'autovettura su titolo di locazione finanziaria

(leasing) o utilizzatore di autovettura aziendale, come da comprovata documentazione;

- c) sarà rilasciato un solo abbonamento per ogni nucleo familiare, con indicazione della targa dell'autovettura sull'abbonamento stesso;
  - d) l'abbonamento potrà essere rilasciato esclusivamente per veicoli immatricolati per uso proprio "trasporto persone", ai sensi dell'art. 82 del Codice della Strada, D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
  - e) l'autovettura di cui all'abbonamento potrà essere utilizzata esclusivamente da una persona appartenente al nucleo familiare residente nell'area individuata;
  - f) l'abbonamento avrà validità di un anno dalla data del rilascio e, nel caso venisse meno, per qualsiasi ragione, il requisito della residenza anagrafica nell'area individuata prima della scadenza, non si avrà diritto ad alcun rimborso;
  - g) l'abbonamento sarà posto in vendita a tariffa agevolata stabilita in € 300,00 (IVA compresa). È possibile il rilascio di un secondo abbonamento a nucleo familiare, a tariffa agevolata di € 350,00 (IVA compresa)
2. È istituito, inoltre, uno speciale abbonamento annuale a tariffa agevolata di € 1.000,00 (IVA inclusa), riservato ai domiciliati nell'area centralissima della città per motivi lavorativi (domicilio fiscale nell'area), quali, a titolo esemplificativo, studi professionali, commercianti e artigiani.

#### **Art. 9 Dispositivo di pagamento mediante APP**

1. La ditta appaltatrice dovrà provvedere ad integrare il prospetto riepilogativo mensile degli incassi derivanti dalla sosta a pagamento con i corrispettivi afferenti l'impiego delle APP.

#### **Art. 10 Riparazione di eventuali guasti dei parcometri**

1. La ditta appaltatrice dovrà provvedere attraverso il proprio personale, a garantire i necessari controlli sul corretto funzionamento e sulla pronta manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e di tutti i dispositivi offerti in sede di gara;
2. L'Appaltatore si impegna a garantire un servizio di manutenzione tempestivo ed efficace. In caso di guasti, anomalie o malfunzionamenti, sia rilevati direttamente dal personale della ditta sia segnalati dal Comune – anche a mezzo telefonico o altro canale concordato – l'Appaltatore dovrà attivare il proprio personale tecnico e intervenire entro un termine massimo di 24 ore dalla segnalazione o dal riscontro del guasto. L'intervento dovrà assicurare il ripristino completo della funzionalità delle apparecchiature di controllo della sosta a pagamento (parcometri) e di eventuali impianti o dispositivi aggiuntivi installati nell'ambito delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica. Il mancato rispetto dei tempi di intervento potrà costituire inadempienza contrattuale, ai fini delle verifiche sulla regolare esecuzione del servizio.
3. Nel caso in cui il mancato funzionamento delle apparecchiature (parcometri o dispositivi) sia imputabile ad atti vandalici o incidenti stradali anche causati da ignoti, la ditta appaltatrice dovrà effettuare la riparazione entro il termine di tempo ragionevolmente richiesto dalla natura dell'intervento tecnico necessario e comunque se i tempi di riparazione dovessero superare i tre giorni il parcometro o il dispositivo dovrà essere temporaneamente o definitivamente sostituito con altro dello stesso modello o di modello tecnicamente superiore, senza oneri per il Comune.

#### **Art. 11 Vigilanza**

1. La ditta appaltatrice ed il Comune committente vigileranno sul regolare svolgimento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e sulla corretta utilizzazione dei medesimi da parte dell'utenza.

2. La ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese a garantire i necessari controlli sulla sosta a pagamento tramite propri dipendenti, che saranno all'uopo nominati dal sindaco ausiliari del traffico ai sensi dell'art. 12 bis del Codice della Strada "Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata", (art. 49 del D.L.76/2020 convertito nella legge 120/2020), con le modalità e nei limiti di cui alla vigente normativa in materia. Il numero minimo di ausiliari del traffico che la ditta appaltatrice dovrà impiegare è stabilito in almeno due unità, delle quali:
- una a tempo pieno (40 ore settimanali);
  - l'altra a tempo parziale al 50% (20 ore settimanali).
3. Le necessarie dotazioni di vestiario ed accessori, atti a garantire la riconoscibilità, la sicurezza, il decoro ed il confort lavorativo degli ausiliari del traffico saranno interamente a carico della ditta appaltatrice.
4. Tramite il Corpo Unificato di Polizia Locale, il Comune committente potrà inoltre effettuare i necessari controlli sugli autoveicoli posteggiati negli spazi a pagamento, nei limiti delle proprie disponibilità organiche e delle insindacabili priorità operative del Corpo.
5. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. al presente appalto si applica la clausola sociale. Il concessionario dovrà dare priorità all'assunzione del personale impiegato dal precedente concessionario nella stessa struttura, la cui professionalità corrisponda alle esigenze della nuova gestione. È fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.
6. La vigilanza sulla sosta a pagamento da parte degli ausiliari del traffico dipendenti della ditta appaltatrice, dovrà essere comunque garantita nei giorni feriali dal lunedì al sabato, per non meno di 6 ore giornaliere coincidenti con l'orario di sosta a pagamento. Ciascun ausiliario del traffico dovrà essere dotato, a cura e spese della ditta appaltatrice, del materiale necessario e di un apparato palmare completo di stampante e relativi accessori, per l'acquisizione, la verbalizzazione, la stampa e la trasmissione automatica all'ufficio verbali delle violazioni accertate, che saranno incassate dal Comune di Savigliano per gli utilizzi consentiti dalla Legge, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche impartite dal Comune di Savigliano.
7. Il sistema informatico dei palmari (o altre strumentazioni di rilevamento dei divieti di sosta) deve garantire la tutela dei dati personali ai sensi del vigente T.U. sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed essere dotato di sistemi che garantiscano l'inviolabilità e la non manomissione degli stessi. Tali strumenti dovranno essere integrati e interconnessi con il sistema attualmente in uso presso l'Unione Terre della Pianura per l'accertamento delle violazioni.
8. La ditta appaltatrice provvederà, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula di apposita ed adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti da atti vandalici e incidenti stradali, nonché contro il furto delle apparecchiature di controllo della sosta (parcometri), con una copertura assicurativa adeguata e conforme ai requisiti di legge e comunque per un massimale non inferiore a € 75.000 (Settantacinquemila/00).
9. È esclusa qualsiasi forma di responsabilità dell'amministrazione comunale e della ditta appaltatrice in ordine alla custodia dei veicoli posteggiati nelle aree a pagamento che dovessero essere oggetto di furti o danneggiamenti.

#### **Art. 12 Esenzioni dal pagamento**

Sono esentati dal pagamento della sosta i titolari dei seguenti permessi:

- i veicoli riservati ai servizi di polizia e di soccorso, i veicoli di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni pubbliche, i veicoli dell'Asl, i veicoli di società concessionarie di

pubblici servizi muniti di scritta identificativa e/o contrassegno di riconoscimento, in ragione degli interventi e delle funzioni di competenza a cui appartengono;

- i veicoli, come già previsto in precedenti atti utilizzati da persone diversamente abili, munite di apposito contrassegno;
- veicoli intestati ad associazioni di volontariato o.d.v. iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore, operante in uno dei comuni appartenenti all'unione terre della pianura per il servizio di assistenza agli anziani;
- i veicoli in sosta negli stalli rosa con apposito contrassegno;
- i veicoli elettrici al 100%.

### **Art. 13 Proposte migliorative a corredo dell'offerta tecnica**

In sede di offerta tecnica, i concorrenti potranno presentare proposte migliorative rispetto alle prestazioni minime previste dal presente capitolato, al fine di aumentare la qualità e l'efficienza del servizio offerto.

Tali migliorie saranno valutate secondo i criteri previsti nel Disciplinare di gara e potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- La gestione dei varchi ZTL, intesa come manutenzione ordinaria delle componenti fisiche, aggiornamento e manutenzione del software gestionale attualmente in utilizzo, nonché l'aggiornamento dei dati;
- L'integrazione di sistemi digitali avanzati per il pagamento e la comunicazione all'utenza (es. app dedicate, Alert scadenza posteggio, Satispay, QR code, NFC);
- Servizi accessori per l'utenza (info-point digitali, assistenza sul posto, segnaletica migliorata, installazione di panchine multimediali dotate di connessione Wi-Fi e pannelli informativi interattivi);
- Adozione di soluzioni per l'inclusività e l'accessibilità (es. interfacce vocali, pannelli a caratteri ingranditi, spazi dedicati);
- Introduzione di telecamere di sorveglianza in corrispondenza delle aree di sosta con sistema integrato a quelle in utilizzo presso il territorio comunale;
- Installazione di dissuasori a scomparsa (retrattile automatizzato) in tratti stradali soggetti a pedonalizzazione temporanea o attivabile all'occorrenza — come, a titolo esemplificativo, il lato ovest di Piazza del Popolo — previa individuazione e accordo con la stazione appaltante;
- Convenzioni con strutture ricettive, piani per gestire i flussi durante gli eventi speciali.

Le migliorie proposte non dovranno comportare maggiori oneri per il Comune e, in caso di aggiudicazione, saranno vincolanti per il concessionario.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 14 Garanzia provvisoria**

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari alla percentuale del valore complessivo indicato nel disciplinare in sede di gara. Il valore è generalmente pari al 2% del valore complessivo, ma per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al

grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo

periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo (e secondo) secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.)

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 15 Garanzia definitiva**

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dagli articoli 53 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e come specificato all'art. 117 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i..

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante, oppure è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53 del codice, determina la decadenza dell'affidamento; la stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, della dichiarazione di regolarità esecutiva emessa dal DEC, attestanti l'avvenuta esecuzione.

#### **Art. 16 Danni a terzi**

La ditta appaltatrice risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice civile e delle altre norme di legge, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati, nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice da parte di società assicuratrici.

A tal fine si impegna, prima della stipulazione del contratto o, se antecedente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, a depositare copia della polizza di assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, con massimale minimo di € 6.000.000,00 e con previsione di un massimale minimo € 1.500.000,00 per danni a cose e di un massimale minimo di € 1.500.000,00 per danni a persone.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose nell'espletamento della Concessione e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

#### **Art. 17 Controversie con gli utenti**

La risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra utenti e la ditta appaltatrice sarà demandata all'Unione Terre di Pianura (Polizia Locale).

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire la risoluzione del comune con la rinuncia altresì al ricorso davanti all'Autorità giudiziaria salvo il caso in cui il giudizio del comune non venisse accettato dal privato utente o nel caso di rifiuto da parte dello stesso del pagamento della tariffa oraria fissata per l'uso del parcheggio.



In caso di ricorsi degli utenti, presentati ai sensi degli art. 203 e seguenti del Codice della Strada, la ditta appaltatrice dovrà mettere tempestivamente a disposizione, a semplice richiesta del Corpo Unificato di Polizia Locale, la documentazione statistica emessa o comunque ottenibile dalle apparecchiature di controllo della sosta (parcometri), al fine di documentare le date ed i periodi esatti di eventuali “fuori-servizio” delle apparecchiature stesse.

#### **Art. 18 Controversie contrattuali**

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del tribunale di Cuneo.

#### **Art. 19 Penalità per inadempimenti**

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 126 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

In caso di inadempimento da parte della ditta appaltatrice delle obbligazioni di cui al presente capitolato speciale, l'Amministrazione comunale provvederà alla contestazione scritta prevedendo penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille) compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare sue controdeduzioni entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica della contestazione stessa che potrà avvenire tramite PEC. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione saranno notificate alla controparte in via amministrativa.

#### **Art. 20 Divieto di sub concessione**

L'esecuzione della concessione, stante la sua peculiarità e delicatezza, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, oltreché alla diretta gestione degli incassi, riveste carattere fiduciario, dovrà essere espletato direttamente dalla ditta aggiudicataria e non è ammessa la sub concessione, pena la sua risoluzione.

È consentito, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappalto per le attività previste ai sensi di legge. Eventuali affidamenti del servizio in subappalto, sulla base di quanto eventualmente indicato in sede di offerta sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni da parte del RUP.

#### **Art. 21 Obblighi dell'appaltatore inerenti il rapporto di lavoro**

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei vigenti Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e accordi integrativi dello stesso, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.



La ditta appaltatrice sarà altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla attività degli ausiliari del traffico.

#### **Art. 22 Norme di comportamento**

Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Savigliano”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19/12/2022, che riceverà contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### **Art. 23 Obblighi in tema di “legge anticorruzione”**

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Savigliano che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **Art. 24 Lotta alla delinquenza mafiosa**

L’aggiudicazione e l’esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

#### **Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati. Gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ogni pagamento effettuato a favore dell'appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG.

## **Art. 26 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso il Comune di Savigliano per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della concessione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Savigliano, titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 6, par.1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.

**Titolare del trattamento dei dati:** Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Savigliano, con sede in Corso Roma n. 36 – 12038 Savigliano;

Centralino: 0172/710111 e-mail: [info@comune.savigliano.cn.it](mailto:info@comune.savigliano.cn.it) PEC: [comune.savigliano@legalmail.it](mailto:comune.savigliano@legalmail.it)

**Responsabile della protezione dei dati:** Il Titolare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti:

Cognome: TAVELLA Nome: Silvio

Telefono: 0171/489271

E-mail: [silvio.tavella@studiolegalebt.it](mailto:silvio.tavella@studiolegalebt.it)

PEC: [avv.tavella@legalmail.it](mailto:avv.tavella@legalmail.it)

Studio: Corso Dante n. 42 12100 CUNEO.

P.I.: 02894830047

ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI CUNEO AL N. 386

## **Art. 27 GDPR Responsabilità trattamento dati utenti**

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la ditta sarà nominata "Responsabile esterno" del trattamento dei dati degli utenti del servizio di cui il Comune risulti titolare ed avrà obbligo di prestare garanzie adeguate in merito all'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il trattamento sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il rapporto tra titolare e responsabile sarà regolato da apposito atto giuridico, stipulato per iscritto che, consentirà al Comune, in qualità di titolare dei dati, di impartire istruzioni al responsabile prevedendo, in dettaglio, quale sia la materia disciplinata, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare. Il Comune di riserva di effettuare verifiche periodiche sulle modalità di trattamento dei dati. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento della società, per qualsivoglia causa, la designazione quale "Responsabile esterno" del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

**Art. 28 Clausola risolutiva espressa**

In caso di inadempimento da parte della ditta appaltatrice delle obbligazioni del presente capitolato speciale, il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In tal caso l'intera cauzione di cui all'art. 11 sarà incamerata dal comune, salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento della ditta appaltatrice.

**TITOLO III – NORME FINALI****Art. 29 Norme finali e di rinvio**

Il presente capitolato speciale potrà essere oggetto, per esigenze sopravvenute ed in accordo con la ditta appaltatrice del servizio, di eventuali successive modificazioni ed integrazioni, che saranno approvate con determinazione del responsabile del settore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si osserverà la vigente normativa in materia.